

Circolare n. 01/2012
Chiavari, 20 Febbraio

A tutti i CLIENTI Loro Sedi

- OGGETTO: Decreto semplificazioni - D.L. 5/2012 del 9 febbraio 2012.

Decreto semplificazioni in vigore dal 10/02/2012

Da venerdì 10 febbraio sono entrate in vigore le ulteriori disposizioni che, assieme al decreto liberalizzazioni (ora in Parlamento), dovrebbero supportare la ripresa del PIL italiano.

Il testo, varato in via definitiva il 3 febbraio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2012, dopo l'esame del Quirinale e la firma del capo dello Stato, ed ora passa all'esame del Parlamento.

Diversi i temi su cui interviene il decreto in oggetto, di seguito ne vediamo un elenco:

- Provvedimenti di natura produttiva e sociale;
- Lavoro e proroga del bonus per l'occupazione al Sud;
- Controllo sulle società di capitali;
- SCIA ed autorizzazione unica ambientale;
- Documento Programmatico della Sicurezza (DPS);
- Posta Elettronica Certificata (PEC);



Provvedimenti di natura produttiva e sociale

Con il DL 5/2012 è stato soppresso il divieto di panificazione nei giorni festivi e la domenica per le imprese di panificazione.

È stato **prorogato il programma "SOCIAL CARD"**, la carta acquisti introdotta nel 2008 a favore delle famiglie in disagio economico, per acquisti alimentari e pagamento di bollette, strumento di contrasto alla povertà assoluta.

La sperimentazione durerà un anno e **interesserà i comuni con più di 250.000 abitanti**. Per consentire di valutare scientificamente gli effetti di questo intervento per la lotta alla povertà.

Entro il 10 maggio c.a. un decreto del Ministero del Lavoro stabilirà i criteri di identificazione dei beneficiari e le modalità di integrazione della nuova carta acquisti con il sistema di servizi sociali offerti dal Comune. A differenza della vecchia carta acquisti, questa sarà assegnata anche ai cittadini stranieri in possesso del permesso si soggiorno e per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre, l'importo accreditato in ciascuna carta non sarà uguale per tutti e sarà differenziato in base al nucleo familiare.

Lavoro e proroga del bonus per l'occupazione al Sud

Dal 1° aprile 2012 sarà riformata la disciplina sull'astensione obbligatoria delle lavoratrici in gravidanza, la cui durata sarà determinata dall'Asl nel caso di gravidanze complicate, o di condizioni lavorative pregiudizievoli per la salute della madre e del figlio ovvero se la lavoratrice non può essere spostata ad altra mansione.

Semplificate le assunzioni per i lavoratori extracomunitari. La comunicazione obbligatoria telematica di costituzione del rapporto di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. È introdotto un silenzio assenso per l'assunzione di stranieri stagionali: la richiesta di assunzione si intende accettata se lo sportello per l'immigrazione non la rifiuta entro 20 giorni. Ad usufruirne sono però solo gli stranieri già autorizzati e regolarmente occupati dall'anno precedente presso lo stesso datore di lavoro. Semplificata anche la procedura relativa al permesso pluriennale per lavoro stagionale, che può essere concesso ai datori di lavoro successivi al primo senza che, nel frattempo, il lavoratore sia costretto a rientrare nel suo Paese per il rilascio di ulteriore visto consolare.

Per le violazioni in materia di LUL (libro unico del lavoro) viene previsto che la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. Mentre l'infedele registrazione si riferisce a scritturazioni diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

Viene inoltre prorogato di un anno il credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato, introdotto lo scorso anno con il decreto sviluppo. Per godere del credito di imposta, l'assunzione deve avvenire entro il 14 maggio 2013 nelle regioni dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. Il credito d'imposta è utilizzabile entro due anni dalla data di assunzione.



Controllo sulle società di capitali - SINDACO UNICO

Senza dubbio, una delle semplificazioni più incisive introdotte dal DL in oggetto è quella a seguito della quale non c'è più distinzione fra Srl e SpA per quanto riguarda la scelta tra sindaco unico e collegio sindacale, ma è il bilancio che si redige ad individuare la composizione dell'organo di controllo.

Sono stati modificati gli articoli 2397 e 2477 del codice civile, prevedendo che nella SpA sia possibile nominare il sindaco unico (scelto tra gli iscritti all'apposito registro) al posto del collegio sindacale, laddove la società abbia i parametri dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Ricordiamo che i presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata si hanno quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non siano superati due dei seguenti limiti:

- 4,4 mln € di attivo dello stato patrimoniale;
- § 8,8 mln € di ricavi;
- 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Mentre, si deve nominare il collegio sindacale al posto del sindaco unico, se ciò è previsto dallo statuto.

Se vengono meno i presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, l'assemblea dei soci deve provvedere alla nomina del Collegio Sindacale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dal quale emerge il venir meno delle condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Tale argomento sarà oggetto di trattazione della prossima circolare la n. 02/2012 già in di prossima pubblicazione.

SCIA ed autorizzazione unica ambientale

Il D.I. 5/2012 interviene anche sulla SCIA, dichiarazione che sostituisce con apposita autocertificazione (possesso dei requisiti) ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, incluse le domande per l'iscrizione in Albi o Ruoli richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali. Pertanto, il soggetto che intenda avviare l'attività non deve più ottenere preventivamente i predetti atti, ma è sufficiente la presentazione della sola segnalazione certificata.

In relazione al tipo di attività che si intende avviare, la SCIA trova applicazione quando il rilascio dell'autorizzazione dipende esclusivamente:

- dall'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge;
- da atti amministrativi a contenuto generale;
- non sono previsti:
- limiti o contingenti complessivi;
- specifici strumenti di programmazione settoriale.

La SCIA non può essere utilizzata in attività:

- che riguardano settori in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici,
- culturali;
- per le quali sono necessari atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte:



- alla difesa nazionale ed alla pubblica sicurezza;
- all'immigrazione, all'asilo ed alla cittadinanza;
- all'amministrazione della giustizia;
- all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

In pratica, l'attività può essere iniziata subito dopo aver presentato la domanda, senza aspettare il decorso del termine di 30 giorni, come previsto prima con la DIA. Con il decreto semplificazioni è stato previsto che la SCIA dovrà essere corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati soltanto se lo prevede espressamente la legge. Inoltre, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa Scia, priva di dichiarazioni e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del d.lgs n. 59/2010.

Per le piccole e medie imprese (PMI) si introduce l'autorizzazione unica ambientale, rilasciata da un unico ente. Il procedimento sarà improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici. Il governo entro 6 mesi approverà il regolamento disciplinante l'autorizzazione che sostituirà documentazioni, comunicazioni e notifiche.

Documento Programmatico della Sicurezza (DPS)

Il decreto semplificazioni ha eliminato l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Sono state abrogate, inoltre, le disposizioni di dettaglio sul DPS inserite nell'allegato B (paragrafi da 19 a 19.8 e 26), per cui viene meno, ad esempio, la necessità di documentare l'elenco dei trattamenti personali e la distribuzione dei compiti e della responsabilità nelle strutture preposte al trattamento dei dati.

Rimangono, comunque ancora valide le altre misure di sicurezza, come:

- autenticazione informatica;
- gestione delle credenziali di autenticazione;
- sistema di autorizzazione;
- aggiornamento periodico del profilo degli incaricati.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

È stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine entro cui le società devono comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ¹.

Si ricorda che il D.L. n. 185/2008 ha introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria già esistenti al 29.11.2008, di:

Corso Dante 127 int. 1 16043 - Chiavari - GE Ph. +39 0185 307689 Fx. +39 0185 302210

In merito da tale argomento si veda nostra circolare 10/2011, scaricabile dall'indirizzo internet http://www.studiosciandra.com/CircolariNovitaFiscali2011.aspx



- dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC), ovvero di un analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità di quanto inviato;
- darne comunicazione al Registro delle Imprese entro il 29.11.2011 qualora non vi abbiano già provveduto.

Per le società di nuova costituzione, invece, dal 29.11.2008 la PEC va comunicata all'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Vista l'impossibilità, da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, di far fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi PEC, il Ministero dello Sviluppo economico intervenne già con la Circolare n. 224402/2011 con cui ha sancito l'inapplicabilità di sanzioni in caso di ritardo nell'adempimento, effettuato oltre il 29.11.2011 ma fino all'1.1.2012.

Ora, l'art. 37, D.L. n. 5/2012 è stata disposta la proroga del predetto termine al 30.6.2012, termine ultimo per la comunicazione obbligatoria al Registro Imprese.

Resta comunque sempre valida la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso per l'eventuale tardiva comunicazione della PEC fatta oltre il suddetto termine.

Si ricorda alla spettabile clientela che sul nostro sito internet, all'indirizzo http://www.studiosciandra.com/RichiediPEC.aspx è possibile richiedere un indirizzo PEC personale attivo in meno di 24H.

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.

Con Viva Cordialità

